

Allegato A) alla Determinazione del Segretario Generale n. 264 del 29.11.2013

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE MATCHING 2013
(MILANO 25-27 NOVEMBRE 2013)**

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio di Piacenza, nell'ambito del proprio programma di attività, promuove la partecipazione delle imprese di Piacenza alla nona edizione della manifestazione Matching (www.e-matching.it), organizzata dalla Compagnia delle Opere, tramite la concessione di un contributo.

L'iniziativa è basata sulla programmazione di incontri d'affari fra i partecipanti ed è finalizzata a sviluppare relazioni di business e ricerca partner sia in Italia che all'estero.

Art. 2 Determinazione dell'intervento

Il fondo globale stanziato quest'anno dalla Camera di commercio di Piacenza è di € **3.000,00** ed il contributo concedibile ad ogni potenziale partecipante è di € 300,00.

I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma globale messa a disposizione per l'iniziativa, in base all'ordine di arrivo al protocollo camerale.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo le imprese della Provincia di Piacenza:

- iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza;
- attive;
- in regola con il pagamento del diritto annuale.

Art.4 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese inattive;
- le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi.

Art. 5 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della

Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande e termini

La domanda deve essere rigorosamente presentata conforme alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la Camera di commercio e sul sito internet: www.pc.camcom.it
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata **via fax (0523/334367)** e quindi l'originale inviato **per posta o consegnata a mano** alla Camera di commercio di Piacenza (Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi), Piazza dei Cavalli 35 **a partire dalle ore 9.00 del 2 dicembre 2013 al 13 dicembre 2013.**

E' ammessa anche la presentazione **per via telematica**, con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it entro gli stessi termini temporali.

Alla domanda di ammissione al bando **dovrà essere allegata:**

- a) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- b) **copia del bonifico bancario a favore di CDO.net** sul conto corrente bancario **IBAN: IT 76 L 05584 01602 0000 0000 3894** di un importo pari alla quota di iscrizione per la modalità di partecipazione prescelta (o in alternativa di documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento).

La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori o incomplete indicazioni da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 Esame delle domande

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande pervenute **non complete** della documentazione prevista, **non compilate completamente** con tutti i dati richiesti o con **modalità** diverse da quelle previste **non saranno accolte.**

L'Unità Organizzativa Promozione Studi e Statistica valuterà l'ammissibilità delle domande nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento, formulando una graduatoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'esaurimento del fondo prima del termine previsto verrà dato avviso attraverso il sito camerale. Entro trenta (30) giorni dalla chiusura del bando (15 ottobre 2013), verrà approvata con Determinazione del Segretario generale la graduatoria relativa all'ammissione a contributo e l'ammissione verrà comunicata all'impresa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda. In subordine sarà impiegato il fax.

Art.8 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione a Matching 2013 redatto sull'apposito modulo disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it o richiedibile agli uffici della Camera di commercio di Piacenza;
- copia della fattura quietanzata di Compagnia delle Opere CDO.net relativa alla partecipazione a Matching 2013.

La documentazione potrà essere inviata

- **per posta** a mezzo raccomandata AR indirizzata alla Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza. In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione;
- **a mano**, presso il Protocollo della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza.;
- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it.

Non sono ammesse altre modalità.

La documentazione di cui sopra deve essere presentata entro trenta (30) giorni dal termine della manifestazione (27 novembre 2013). Il termine per l'istruttoria ai fini della liquidazione del contributo è di trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione. La liquidazione avverrà dopo aver accertato la regolarità contributiva attraverso il DURC. In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale. Qualora esso non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere – entro il termine di 15 giorni - a regolarizzare la propria posizione o a presentare documentazione adeguata a dimostrare l'avvenuto versamento. In caso di mancata regolarizzazione del tributo verrà disposta la revoca dell'ammissione al contributo.

Art.9 Controlli e revoche

La Camera di commercio di Piacenza si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La Camera di commercio si riserva altresì la revoca del contributo concesso (con la contestuale restituzione del contributo, qualora già liquidato), nel caso in cui in sede di verifica da parte delle competenti strutture incaricate, sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Art. 10 Note generali e informativa sulla privacy

Ai sensi del D.lgs. N. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Piacenza nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art 13 del D.Lgs.196/2003.

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente Bando è la dott.ssa Cristina Cunico, responsabile del Settore Internazionalizzazione, Promozione e Studi.

*** Definizione degli aiuti “de minimis”**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti “de minimis” consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):

1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.

**** Definizione degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento “de minimis” nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. ALESSANDRO SAGUATTI